SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

14 settembre 1995 *

Nel procedimento C-396/93 P,

Helmut Henrichs, ex agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente in Sankt Augustin (Germania), con l'avv. Frank Montag, del foro di Bruxelles,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 24 giugno 1993 nella causa T-92/91, Henrichs/Commissione (Racc. pag. II-611),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico, in qualità di agente, con l'avv. Bertrand Wägenbaur, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida (relatore), D. A. O. Edward e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 9 marzo 1995,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 maggio 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 settembre 1993, il signor Helmut Henrichs ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 24 giugno 1993, causa T-92/91, Henrichs/Commissione (Racc. pag. II-611), in quanto ha respinto le sue conclusioni miranti all'annullamento della decisione della Commissione 25 aprile 1991 relativa al calcolo dell'indennità a lui dovuta, all'annullamento della decisione 3 maggio 1991 con la quale la Commissione lo esclude dal regime comune di assicurazione malattia e al risarcimento del danno subito a causa dell'illecito comportamento della Commissione.

2 A tenore della sentenza impugnata, i fatti all'origine della causa sono i seguenti:

«1 Fino al 31 dicembre 1990, il ricorrente, signor Helmut Henrichs, aveva la qualifica di agente temporaneo della Commissione. A tale data, le due parti, di comune accordo, ponevano fine al contratto a durata indeterminata dell'agente, che contava sedici anni di servizio. Dal 3 gennaio 1991, il ricorrente ha la qualifica di funzionario ministeriale al servizio della Repubblica federale di Germania. A questo titolo, egli percepisce emolumenti costituiti da uno stipendio base nonché da diversi assegni e indennità.

2 Al momento in cui ha lasciato la Commissione, il ricorrente ha beneficiato delle disposizioni del regolamento (Euratom/CECA/CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2274, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento"), modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 luglio 1989, n. 2168 (GU L 208, pag. 4). In seguito all'adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, questo regolamento prevede che taluni agenti temporanei, che abbiano almeno quindici anni di servizio, possano, alla cessazione delle loro funzioni, beneficiare delle disposizioni che esso stabilisce. In linea di principio, tale regolamento prevede, da una parte, il versamento, agli agenti ai quali si applica, di un'indennità pari al 70% dello stipendio anteriormente percepito in qualità di agente temporaneo e, dall'altra, che l'importo della retribuzione riscossa dall'agente per l'esercizio delle sue nuove attività venga dedotto dall'indennità dovuta.

3 A tal fine, l'art. 4 di detto regolamento dispone in particolare:

"4. L'importo dei redditi lordi riscossi dall'interessato nelle sue nuove funzioni viene dedotto dall'indennità prevista al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi,

cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione globale lorda del beneficiario, calcolata sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per cui deve essere versata l'indennità. A tale retribuzione viene applicato il coefficiente correttore previsto al paragrafo 3.

Per redditi lordi ed ultima retribuzione globale lorda di cui al primo comma si intendono gli importi considerati dopo la deduzione degli oneri sociali e prima della deduzione dell'imposta.

L'interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti ed a comunicare all'istituzione ogni elemento che può modificare i suoi diritti all'indennità.

(...)

6. Il beneficiario dell'indennità ha diritto, per se stesso e per le persone assicurate per suo tramite, alle prestazioni garantite dal regime di sicurezza sociale previsto all'articolo 72 dello statuto purché versi il relativo contributo, calcolato sulla base dell'importo dell'indennità di cui al paragrafo 1, e non sia coperto da un altro regime di assicurazione malattia, legale o regolamentare".

4 Il 23 aprile 1991, il ricorrente informava la Commissione della sua nuova situazione amministrativa. A tale scopo, egli in particolare trasmetteva un foglio paga che indicava una retribuzione mensile lorda di 8 681,66 DM percepita nella Repubblica federale di Germania. Tale foglio paga non conteneva nessuna indicazione relativa ad oneri previdenziali eventualmente a carico del ricorrente. Con decisione 25 aprile 1991, la Commissione riduceva di 1 356,25 DM l'importo dell'indennità versata in applicazione del succitato regolamento. La Commissione giustifica tale decisione con il fatto che la retribuzione mensile lorda del ricorrente, percepita nella Repubblica federale di Germania, cumulata con l'indennità versata dalle Comunità europee ai sensi del regolamento, superava in detta misura l'ultimo sti-

pendio del ricorrente quale agente delle Comunità. Il 28 maggio 1991, il ricorrente presentava un reclamo contro tale decisione, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). Il 12 settembre 1991, la Commissione, senza rispondere espressamente al reclamo, trasmetteva al ricorrente il dettaglio dei calcoli che, a suo parere, giustificavano la soluzione adottata.

5 Con decisione 3 maggio 1991, la Commissione escludeva il ricorrente dal regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee (in prosieguo: il "regime comune di assicurazione malattia"). Il 23 maggio 1991 il ricorrente presentava contro tale decisione un reclamo che veniva implicitamente rigettato».

3 Sulla base di quanto sopra, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 1991, il signor Henrichs proponeva un ricorso diretto all'annullamento delle decisioni adottate dalla Commissione il 25 aprile 1991 e il 3 maggio 1991 e al risarcimento del danno.

4 A mezzo dell'impugnata sentenza il Tribunale respingeva il ricorso del signor Henrichs.

5 Nel contesto dell'impugnazione il signor Henrichs mette in discussione il ragionamento sulla cui base il Tribunale ha respinto tutti i motivi dedotti a sostegno delle sue conclusioni intese all'annullamento delle decisioni controverse e al risarcimento dei danni.

6 Per quanto riguarda la decisione 25 aprile 1991, deduce due motivi vertenti, il primo, sulla violazione da parte del Tribunale dell'art. 25, n. 2, dello Statuto (applicabile agli agenti temporanei, in virtù dell'art. 11 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee) e, il secondo, sulla violazione da parte del Tribunale dell'art. 4, n. 4, del regolamento.

7 Per quanto riguarda la decisione 3 maggio 1991, deduce pure due motivi, con il primo dei quali lamenta la violazione da parte del Tribunale dell'art. 25, n. 2, dello Statuto e, con il secondo, la violazione da parte del Tribunale dell'art. 4, n. 6, del regolamento.

8 Il signor Henrichs, peraltro, contesta la decisione del Tribunale sulla sua domanda di risarcimento dei danni e sulle spese.

Sui documenti prodotti dopo l'impugnazione

9 Prima di decidere sui motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione, si devono valutare i documenti che il signor Henrichs ha chiesto di inserire nel fascicolo sulla base degli artt. 118 e 42, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura. Il ricorrente afferma che questi documenti sono pertinenti ai fini della soluzione della controversia e che sono stati portati a sua conoscenza dopo la presentazione del ricorso d'impugnazione. Si tratta del documento n. 7481/91, costituito da una nota «Punto I/A del gruppo "Statuto" al Comitato dei rappresentanti permanenti», degli attestati rilasciati dall'AOK Augsburg e dall'AOK Freiburg (cassa generale di assicurazione contro le malattie di Augusta e di Friburgo) in materia di previdenza sociale e di una lettera 5 ottobre 1993 della Commissione. Questi documenti sono stati versati agli atti il 9 marzo 1994.

10 A proposito della nota «Punto I/A del gruppo "Statuto" al Comitato dei rappresentanti permanenti» il signor Henrichs afferma che la Commissione era a conoscenza della dichiarazione unilaterale della delegazione tedesca a tenore della quale:

«La delegazione tedesca considera che le prestazioni versate in caso di malattia ai sensi del regime applicabile alla funzione pubblica in Germania (Beihilfe) non sono rimborsi di spese a titolo di un regime obbligatorio di assicurazione malattia e che

non sono ad essi assimilabili. Di conseguenza, le prestazioni del regime di assicurazione contro le malattie delle Comunità europee sono preminenti, dato il carattere sussidiario del regime della funzione pubblica tedesca».

11 Il ricorrente osserva tuttavia che la Commissione non ha fatto in alcun momento riferimento a detta presa di posizione. Al contrario, ha voluto dare l'impressione che la sua analisi sulla natura giuridica della Beihilfe sarebbe condivisa dal governo tedesco.

12 Con riferimento agli attestati rilasciati dall'AOK Augsburg e dall'AOK Freiburg circa l'iscrizione dei figli Michael e Martin come studenti all'assicurazione malattia a partire dal 1° agosto 1993 ed alla lettera 5 ottobre 1993, con la quale la Commissione gli comunica una riduzione della sua indennità di 1 479,25 DM, il signor Henrichs afferma che, siccome ha beneficiato di un aumento del suo stipendio tedesco e al tempo stesso l'importo della riduzione è stato però diminuito dalla Commissione, parte dall'idea che la Commissione considera d'ora in poi i contributi per l'assicurazione contro le malattie pagati per i figli detraibili all'atto del calcolo dell'importo della riduzione. La lettera della Commissione, inoltre, non consente di stabilire come sia stato determinato l'importo della riduzione.

13 Si deve osservare che la dichiarazione unilaterale della delegazione tedesca non è, come giustamente rilevato dalla Commissione, un atto ai sensi dell'art. 189 del Trattato CEE, né una misura che produce effetti giuridici obbligatori (sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punti 9 e 10, e ordinanza 17 ottobre 1984, causa 135/84, F. B./Commissione, Racc. pag. 3577, punto 6). Essa non è pertanto pertinente ai fini del presente procedimento.

14 Per quanto riguarda gli attestati e la lettera della Commissione, non si tratta di nuovi motivi, ma di offerte di prove destinate a dimostrare che i figli del ricorrente erano coperti da un'assicurazione malattia. Essi sono irricevibili in sede di impugnazione, la quale è limitata alle questioni di diritto, conformemente all'art. 51,

n. 1, dello Statuto CEE. Per di più non si riferiscono al periodo determinante ai fini della decisione impugnata, che risale al 25 aprile 1991.

15 La domanda di produzione dei documenti considerati dev'essere pertanto respinta.

Sulla decisione 25 aprile 1991 relativa al calcolo dell'indennità dovuta al ricorrente

Motivo che deduce la violazione da parte del Tribunale dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto

16 Per quanto riguarda il primo motivo, che deduce la mancanza di motivazione della decisione 25 aprile 1991, il Tribunale ha affermato che:

— tale decisione contiene gli elementi di fatto necessari per la sua comprensione, cioè le cifre pertinenti che consentono di verificare l'esattezza della riduzione dell'indennità da essa disposta (punto 14 della sentenza impugnata);

— la circostanza che detta decisione non contenga alcun riferimento alla sua base giuridica non è tale da inficiarne la legittimità, giacché è assodato che nella mente del destinatario dell'atto non poteva esistere alcun dubbio su detta base giuridica (punto 15);

— le obiezioni sollevate dal signor Henrichs, già nel reclamo presentato all'autorità amministrativa avverso detta decisione, dimostrano che, di fatto, egli non ha avuto nessuna difficoltà a identificare gli elementi di calcolo sui quali la Commissione si è fondata (punto 16).

17 Secondo il signor Henrichs, il Tribunale ha ritenuto a torto (punti 14-17) che la decisione 25 aprile 1991 fosse sufficientemente motivata. La mera indicazione, in detta decisione, di una riduzione da parte della Commissione dell'indennità del signor Henrichs a concorrenza di 1 356,25 DM non consentirebbe la comprensione dei dettagli di detta decisione, tanto più che l'art. 4, n. 4, del regolamento porrebbe la questione dell'interpretazione della nozione di «redditi lordi» e di quella delle indennità da includervi. Inoltre, benché il ricorrente avesse avuto conoscenza della base giuridica della decisione impugnata, questa non gli avrebbe fornito gli elementi necessari circa l'interpretazione e l'applicazione della disposizione considerata. Infine, le memorie presentate in primo grado dimostrerebbero ampiamente le difficoltà incontrate dal ricorrente per comprendere il calcolo degli importi controversi.

18 Questa argomentazione non può essere condivisa.

19 Infatti, poiché basata sulle difficoltà di comprensione della decisione controversa incontrate dal ricorrente e ritenute insussistenti dal Tribunale nei punti 15 e 16 della sentenza impugnata, tale argomentazione verte su una valutazione di fatto di cui la Corte, conformemente all'art. 51, primo comma, dello Statuto, non può prendere conoscenza in sede d'impugnazione.

20 Da quanto precede risulta che il primo motivo è irricevibile.

Motivo che deduce la violazione da parte del Tribunale dell'art. 4, n. 4, del regolamento

21 Questo secondo motivo si articola in tre parti:

— mancata presa in considerazione di taluni oneri sociali;

— mancata presa in considerazione dell'art. 8 del Bundesbesoldungsgesetz (legge federale relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici, in prosieguo: il «BBesG») e dell'art. 56 del Beamtenversorgungsgesetz (legge relativa al regime pensionistico dei dipendenti pubblici, in prosieguo: il «BeamtVG»);

— omessa interpretazione finalistica del regolamento.

Mancata presa in considerazione di taluni oneri sociali

22 Il Tribunale ha ritenuto (punto 28) che la valutazione del contributo personale del signor Henrichs al sistema di previdenza sociale di cui egli fruisce eccede i poteri di interpretazione del giudice comunitario. Dal momento che è pacifico che il signor Henrichs, escluso dal diritto nazionale dal sistema di previdenza sociale di diritto comune, non versa, in conseguenza di detta esclusione, alcun contributo previdenziale destinato all'acquisizione dei diritti previdenziali di cui egli gode in virtù di una normativa specifica, non spetta al Tribunale valutare un contributo personale fittizio per il quale il ricorrente non è peraltro in grado di proporre, neanche in termini approssimativi, una qualsiasi base, ma si limita a rinviare ad una valutazione peritale.

23 Il Tribunale ha poi affermato (punto 29) che, in virtù della norma in materia di prova contenuta nell'art. 4, n. 4, terzo comma, del regolamento, spettava al ricorrente dare la prova del versamento degli oneri sociali che chiedeva venissero presi in considerazione, nonché del loro importo. Ha aggiunto che il ricorrente non aveva fornito a tal riguardo alcuna prova.

24 Il signor Henrichs sostiene che la nozione di «redditi lordi» di cui all'art. 4 del regolamento rimanda al sistema giuridico degli Stati membri. A questo proposito osserva che, secondo il diritto tedesco, il regime della Beihilfe, applicabile alla funzione pubblica, è un sistema misto di aiuto sociale e di previdenza finanziata dal pubblico dipendente stesso, dato che nel suo stipendio è conglobata una «maggiorazione compensativa» destinata ad assicurare la copertura, da parte del pubblico dipendente, del rischio di malattia. La Commissione avrebbe dovuto detrarre questa parte dello stipendio e il Tribunale avrebbe a torto dichiarato che non era di sua competenza valutare l'ammontare del contributo personale del ricorrente al sistema di previdenza sociale. Il signor Henrichs ricorda di avere chiesto la determinazione dell'ammontare di tale contributo mediante perizia.

25 Aggiunge che la Commissione non ha neanche detratto gli oneri sociali derivanti dall'iscrizione dei figli al regime legale di assicurazione, di cui ha fornito la prova.

26 Questa argomentazione non può essere condivisa.

27 Infatti non compete alla Corte, ma, se del caso, al legislatore nazionale, stabilire quale sia la parte dello stipendio destinata a consentire al pubblico dipendente di assicurare il rischio di malattia a complemento di quello già assicurato dalla Beihilfe. Per quanto riguarda gli oneri sociali relativi ai figli del ricorrente, il fatto che non siano stati detratti dalla Commissione non è stato, peraltro, fatto valere nel contesto del motivo sottoposto all'esame del Tribunale.

28 La parte del motivo che deduce la violazione dell'art. 4, n. 4, del regolamento in quanto non sono stati detratti taluni oneri sociali deve pertanto essere disattesa.

Mancata presa in considerazione dell'art. 8 del BBesG o dell'art. 56 del BeamtVG

29 L'art. 8 del BBesG dispone:

«Se un dipendente (...) percepisce un assegno in ragione della sua attività al servizio di un'istituzione internazionale o sovranazionale, il suo stipendio viene ridotto. Tale riduzione ammonta all'1,875% (2,14% fino al 31 dicembre 1991) per ogni anno intero passato al servizio dell'istituzione internazionale o sovranazionale; egli conserva, tuttavia, almeno il 40% del suo stipendio».

30 L'art. 56 del BeamtVG recita:

«Se un dipendente in pensione percepisce una pensione per la sua attività al servizio di un'istituzione internazionale o sovranazionale, la sua pensione tedesca viene ridotta del 2,14% per ogni anno intero passato al servizio dell'istituzione internazionale o sovranazionale (...). Per l'applicazione della prima frase, il periodo durante il quale il dipendente, pur non esercitando alcuna attività presso un'istituzione internazionale o sovranazionale, acquisisce ivi spettanze di retribuzione o di indennità nonché spettanze di pensione è considerato come periodo passato al servizio dell'istituzione internazionale o sovranazionale; lo stesso vale per il periodo successivo alla cessazione dal servizio presso l'istituzione internazionale o sovranazionale, allorché tale periodo viene preso in considerazione per il calcolo della pensione.

La prima frase (...) si applica anche allorché, alla cessazione dal servizio presso un'istituzione internazionale o sovranazionale, il dipendente attivo o pensionato riscuota un capitale al posto di una pensione, a titolo di liquidazione o di pagamento da un fondo pensione (...)».

31 Il Tribunale ha considerato (punto 37) che la legittimità della decisione impugnata deve valutarsi alla luce degli elementi di cui l'autorità amministrativa doveva tener conto alla data in cui si è pronunciata.

32 Da ciò ha dedotto (punti 37 e 40) che la Commissione non doveva tener conto, nella sua valutazione, dell'incidenza degli artt. 8 del BBesG e 56 del BeamtVG, nella misura in cui dette disposizioni non avevano dato luogo ad alcuna effettiva applicazione alla situazione del ricorrente.

33 Secondo il signor Henrichs, se è vero che sulla base dell'art. 8 del BBesG non era stata operata alcuna riduzione del suo stipendio, e che l'art. 56 del BeamtVG è applicabile solo ai funzionari in quiescenza, il Tribunale avrebbe cionondimeno dovuto prendere in considerazione dette disposizioni al fine di evitare un contenzioso successivo, allorché l'amministrazione nazionale avrà proceduto alla riduzione prescritta dalla legge.

34 Questa argomentazione non può essere condivisa.

35 Quando la Commissione è chiamata a pronunciarsi su una domanda di un dipendente, deve basarsi unicamente sulle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento della decisione. Né il Tribunale, nel contesto di un ricorso di annullamento, né, del resto, la Corte, in sede di impugnazione, dispongono del potere di fissare, per il futuro, la situazione giuridica di una delle parti del procedimento.

36 Il Tribunale quindi ha giustamente considerato che non si doveva tener conto dell'incidenza delle citate disposizioni nazionali poiché, al momento della decisione della Commissione, non era stata operata sulla retribuzione del ricorrente alcuna ritenuta.

37 La parte del motivo che deduce la violazione dell'art. 4, n. 4, del regolamento, per mancata presa in considerazione degli artt. 8 del BBesG e 56 del BeamtVG, deve pertanto essere disattesa.

Omessa interpretazione finalistica del regolamento

38 Secondo il Tribunale (punto 58), il ragionamento del ricorrente secondo il quale si dovrebbe tener conto dell'effetto cumulativo derivante dalla progressività dell'imposta deve essere disatteso, poiché l'art. 4, n. 4, del regolamento prevede che debba tenersi conto della retribuzione prima della deduzione dell'imposta. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente laddove invoca la forte progressività del sistema tedesco, l'applicazione delle disposizioni del regolamento dipende necessariamente in parte dai sistemi tributari nazionali, per quanto diversi questi possano essere.

39 Secondo il signor Henrichs, l'art. 4 è inteso a collocare gli agenti della Comunità che cessano le loro funzioni ma continuano a svolgere la loro attività professionale in una situazione pecuniaria analoga a quella che conoscevano in precedenza. Orbene, la parte dello stipendio nazionale soggetta a compensazione verrebbe presa in considerazione ai fini della determinazione dello scaglione d'imposta che comporta un'aliquota applicabile non solo sulla retribuzione tedesca, ma anche su tutti gli altri redditi del ricorrente. Orbene, se si considera altresì che le aliquote d'imposta tedesche sono le più elevate, il ricorrente verrebbe a trovarsi, in assenza di qualsiasi compensazione sul piano fiscale, in una situazione più sfavorevole di quella precedente alla cessazione del suo rapporto di impiego come agente delle Comunità.

40 Tenuto conto di quanto precede, un'interpretazione non finalistica dell'art. 4 approderebbe a disparità di trattamento tra agenti delle Comunità, in conseguenza delle differenze esistenti tra i vari sistemi tributari nazionali. Facendo riferimento alla sentenza della Corte 16 dicembre 1960, causa 6/60, Humblet/Belgio (Racc. pag. 1125), il ricorrente sostiene che dai redditi lordi va dedotto, ai sensi della disposizione sopra citata, un importo a causa della differenza sul piano tributario.

41 Tale argomentazione non può essere condivisa.

42 Infatti, l'art. 4, n. 4, secondo comma, dispone, senza ombra di dubbio, che «per redditi lordi ed ultima retribuzione globale lorda di cui al primo comma si intendono gli importi considerati dopo la deduzione degli oneri sociali e prima della deduzione dell'imposta». Poiché il legislatore comunitario era a conoscenza della differenza dei regimi tributari nazionali, ha necessariamente accettato che tale differenza potesse ripercuotersi sulla situazione pecuniaria degli interessati.

43 Per quanto riguarda l'argomentazione con la quale il ricorrente deduce la violazione del principio della parità di trattamento, si deve rilevare che la situazione degli ex agenti delle Comunità non deve essere valutata unicamente dal punto di vista tributario, ma globalmente, tenendo conto dell'insieme dei vantaggi che ricevono dallo Stato membro sul cui territorio svolgono la loro attività professionale.

44 Dalle considerazioni che precedono emerge che il secondo motivo di annullamento dev'essere respinto in tutte le sue tre parti.

Sulla decisione 3 maggio 1991 che esclude il ricorrente dal regime comune di assicurazione malattia

Motivo che deduce la violazione da parte del Tribunale dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto

45 Per quanto riguarda il primo motivo, che deduce la mancanza di motivazione della decisione 3 maggio 1991, il Tribunale ha affermato (punto 66) che tale decisione

enuncia chiaramente la misura adottata, la sua data di effetto nonché la base giuridica sulla quale essa si fonda. Per quanto riguarda il riferimento all'equivalenza delle prestazioni (cioè di quelle versate a titolo di aiuto garantito ai funzionari dal diritto nazionale e di quelle garantite da un regime di assicurazione malattia di diritto comune), il Tribunale ha osservato (punto 67) che non si trattava di una questione relativa all'esistenza di una motivazione o al suo carattere sufficiente, bensì di una questione relativa alla fondatezza della decisione.

46 Secondo il signor Henrichs, la decisione 3 maggio 1991, la quale si limita a riprodurre il testo dell'art. 4, n. 6, del regolamento, non è sufficientemente motivata. La questione se il regime della Beihilfe possa essere considerato come un'assicurazione legale contro le malattie le cui prestazioni sono comparabili a quelle di una normale assicurazione sociale costituiva una questione nuova, alla quale la decisione impugnata ha risposto positivamente, senza alcuna spiegazione. Il ricorrente si sarebbe così trovato nell'impossibilità di valutare la risposta fornita e di scegliere gli strumenti necessari per difendersi. Si sarebbe altresì visto nell'impossibilità di improntare per l'avvenire il suo comportamento su una situazione giuridica certa.

47 È a questo proposito sufficiente rilevare che la decisione impugnata si basa sul confronto tra le prestazioni assicurate dal regime tedesco e quelle garantite dall'assicurazione sociale ordinaria e che l'interessato non aveva alcuna difficoltà per verificare se detto confronto era giustificato. Pertanto, ai sensi della costante giurisprudenza della Corte, la motivazione della decisione impugnata forniva all'interessato le indicazioni necessarie per sapere se la decisione era o no fondata e per renderne possibile il controllo giurisdizionale (sentenze 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei conti, Racc. pag. 2447, punto 36, e 13 luglio 1989, causa 108/88, Jaenicke Cendoya/Commissione, Racc. pag. 2711, punto 10).

48 Il primo motivo, che deduce la mancanza di motivazione della decisione 3 maggio 1991, deve, di conseguenza, essere respinto.

Motivo che deduce la violazione da parte del Tribunale dell'art. 4, n. 6, del regolamento

49 Per quanto riguarda il secondo motivo, che deduce la violazione dell'art. 4, n. 6, del regolamento, il Tribunale (punti 78-82 della sentenza impugnata) ha dapprima esaminato l'art. 79 del Bundesbeamtengesetz (legge relativa ai dipendenti pubblici federali) e l'art. 1, n. 1, delle disposizioni di applicazione di detto articolo e ne ha dedotto che la Beihilfe presenta tutte le caratteristiche di un'assicurazione legale o regolamentare ai sensi dell'art. 4, n. 6, del regolamento. Ha considerato che il sistema si basa su norme di diritto pubblico e che quanto sostenuto dal ricorrente, secondo il quale le prestazioni non sono comparabili a quelle di un sistema di previdenza sociale di diritto comune, è senza fondamento. Infatti ha constatato che l'ammontare della sovvenzione versata ai pubblici dipendenti tedeschi è pari al 50% delle spese sostenute dal beneficiario, tasso che raggiunge il 70% se il beneficiario ha almeno due figli a carico, al 70% delle spese sostenute dal coniuge e all'80% delle spese sostenute dai figli a carico. Così, dal momento che il ricorrente ha due figli a carico, egli pertanto beneficia senza versare alcun contributo di sorta di una quota di rimborso pari, a seconda dei casi, al 70% o all'80% delle spese sostenute, come egli stesso ha del resto espressamente confermato, rispondendo ai quesiti scritti rivoltigli dal Tribunale.

50 Il Tribunale ha inoltre affermato (punti 83-85) che i principi interpretativi elaborati dalla Corte nella sentenza 12 dicembre 1989, causa C-163/88, Kontogeorgis/Commissione (Racc. pag. 4189) sono applicabili per analogia al caso di specie, data la similitudine delle disposizioni in considerazione nella presente sentenza.

51 Il signor Henrichs in primo luogo sostiene che il Tribunale ha a torto constatato che la Beihilfe presenta tutte le caratteristiche di un'assicurazione legale o regolamentare ai sensi dell'art. 4, n. 6, del regolamento. Osserva che la Beihilfe copre solo

il 50% delle spese sostenute, mentre il sistema comunitario le copre dall'80 al 100%. Riconosce che, tenuto conto della sua situazione familiare, egli fruisce della quota di rimborso più elevata prevista dalla regolamentazione della Beihilfe, cioè l'80%. Tuttavia la quota di rimborso sarà presto ridotta al 50% quando il figlio maggiore avrà raggiunto l'età di 26 anni.

52 Il signor Henrichs contesta poi il riferimento operato dal Tribunale alla citata sentenza Kontogeorgis/Commissione, ritenendo che i principi interpretativi elaborati dalla Corte in detta sentenza non sono trasponibili nella presente causa. Infatti, il signor Kontogeorgis beneficiava di una copertura in materia assicurativa poco elevata ma completa, mentre il ricorrente beneficia solo di una copertura parziale.

53 Tale argomentazione non può essere condivisa.

54 Dall'art. 4, n. 6, emerge chiaramente che detto articolo esclude l'affiliazione al regime comunitario di assicurazione malattia degli ex agenti, quando sono coperti contro il rischio di malattia da un'altra assicurazione malattia, legale o regolamentare.

55 Orbene, come rilevato dal Tribunale ai punti 81 e 82 della sentenza impugnata, la Beihilfe possiede tutte le caratteristiche di un'assicurazione legale o regolamentare ai sensi dell'art. 4, n. 6, del regolamento, dato che si tratta di un regime previsto dalla legge che concede agli interessati una copertura comparabile a quella di un sistema di previdenza sociale di diritto comune.

56 Quanto alla tesi del ricorrente, secondo la quale egli dovrebbe ben presto fruire di una quota di copertura delle spese mediche del 50%, inferiore a quella dei regimi di assicurazione malattia di diritto comune, si deve osservare che la Commissione

doveva prendere in considerazione la situazione giuridica dell'interessato al momento della decisione e che, in ogni caso, a quel momento la percentuale di copertura delle spese mediche corrispondeva a quella normalmente garantita dai regimi di assicurazione malattia, legale o regolamentare.

57 Si deve altresì rilevare che, come affermato dalla Corte nella citata sentenza Kontogeorgis/Commissione, la valutazione dell'equivalenza tra il regime comunitario e il regime nazionale di previdenza sociale applicabile s'impone solo quando è prevista dalla normativa comunitaria, e in particolare dall'art. 72, n. 1, dello Statuto. Essa è anche prevista dall'art. 11 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, e dall'art. 12 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 18 ottobre 1977, n. 2290, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti, nella versione risultante dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 29 luglio 1991, n. 2426 (GU L 222, pag. 1). Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente all'udienza, queste ultime disposizioni non possono essere interpretate nel senso che sanciscono un principio applicabile alla funzione pubblica comunitaria in generale.

58 Da quanto precede consegue che il secondo motivo, con il quale il signor Henrichs deduce l'illegittimità della decisione 3 maggio 1991, dev'essere respinto.

Sul risarcimento del danno

59 Il Tribunale afferma (punto 91) che, essendo state respinte nel loro complesso le domande di annullamento delle decisioni 25 aprile e 3 maggio 1991, il ricorrente non poteva far valere alcun illecito amministrativo idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale delle Comunità europee.

60 Il signor Henrichs sostiene che la mancanza di motivazione delle decisioni controverse, come pure il successivo comportamento della Commissione, che si è astenuta dal fornirgli i chiarimenti necessari, gli hanno procurato vari danni, di cui chiede il risarcimento.

61 Per quanto riguarda il motivo che deduce la violazione da parte della Commissione del suo obbligo di motivazione e informazione al momento in cui ha adottato le decisioni 25 aprile e 3 maggio 1991, la Corte ha a questo proposito ritenuto che il Tribunale ha giustamente considerato che le conclusioni e i motivi intesi all'annullamento di dette decisioni erano infondati. Di conseguenza non poteva essere addebitato alla Commissione alcun illecito amministrativo idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale delle Comunità europee.

62 Per quanto riguarda il motivo che deduce il comportamento della Commissione successivo alle decisioni sopra citate, il Tribunale, al punto 91 della motivazione della sentenza impugnata, ha constatato che il pregiudizio asserito, anche a supporlo dimostrato, non è conseguenza di un comportamento della Commissione, bensì del ritardo, quale che ne sia l'origine, con il quale il ricorrente ha comunicato alla Commissione la sua nuova situazione. Tale constatazione fa parte della valutazione dei fatti ed è sottratta al controllo della Corte, conformemente all'art. 51, primo comma, dello Statuto.

63 I due motivi devono pertanto essere respinti, il primo in quanto infondato e il secondo in quanto irricevibile.

Sulle spese del procedimento di primo grado

64 Il signor Henrichs contesta altresì la propria condanna alle spese da parte del Tribunale. In particolare ritiene che, se la Commissione avesse rispettato il dovere di sollecitudine e di informazione nei suoi confronti, la controversia avrebbe potuto

essere evitata e che il Tribunale, in applicazione dell'art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, avrebbe perciò dovuto condannare la Commissione a sostenere l'insieme delle spese.

65 A norma dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto della Corte, «l'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese».

66 Poiché tutti gli altri motivi invocati dal ricorrente sono stati respinti, il motivo relativo alle spese deve, in applicazione di detta disposizione, essere dichiarato irricevibile.

67 Il ricorso proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale va pertanto respinto nel suo complesso.

Sulle spese

68 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. A norma dell'art. 70 del medesimo regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Tuttavia, a norma dell'art. 122, secondo comma, del medesimo regolamento, l'art. 70 non si applica ai ricorsi proposti da un dipendente o da un altro agente di un'istituzione avverso una sentenza del Tribunale. Poiché il signor Henrichs è rimasto soccombente, va condannato alle spese del presente grado di giudizio.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Gulmann Jann Moitinho de Almeida

Edward Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 settembre 1995.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Quinta Sezione

C. Gulmann